

TAR Puglia-Bari, Sezione I - Sentenza 27/08/2002 n. 3727
legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.1, 20.1

E' da ritenere legittima la clausola di un bando (nella specie di trattava di una gara per l'affidamento del servizio di mensa per il personale della polizia penitenziaria degli istituti penitenziari della circoscrizione regionale della Puglia), che richiede già in fase di prequalificazione ai concorrenti di produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione dalla quale risulti che la ditta concorrente si è recata presso tutte le strutture oggetto dell'appalto ed ha preso conoscenza delle condizioni dei locali, delle attrezzature e di tutte le circostanze che possono avere influenze sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali. Il divieto di partecipazione alla stessa gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c., previsto dall'art. 10, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m., come aggiunto dall'art. 3 della legge 18 novembre 1998, n. 415, può assumere rilievo soltanto nel momento e nella fase procedimentale della gara e non anche in fase di prequalificazione.